

Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale 2019

Dr. Nicola Forte


PREMESSA

Nel corso del mio intervento saranno esaminati tre distinti temi:

- Gli effetti della proroga dei termini di versamento conseguente alla prima applicazione dei nuovi ISA;
- Alcuni dubbi relativi ai dati da utilizzare per l'applicazione degli ISA con l'esame di specifiche criticità;
- Il regime «premierale»

LA PROROGA AL 30 SETTEMBRE

I termini che scadono tra il 30 giugno e il 30 settembre sono prorogati al 30 settembre ?



Quali sono le modalità di rateazione ?



Le rate che scadono il 30 giugno; 16 luglio; 20 agosto e il 16 settembre si versano senza interessi al 30 settembre ?

LA PROROGA AL 30 SETTEMBRE

Soluzione alternativa ?

Divisione
importo in tre
rate

Senza
maggiorazioni

30 settembre; 16
ottobre e 16
novembre

LA PROROGA AL 30 SETTEMBRE

Ulteriore soluzione alternativa ?

Rateazione senza tenere conto della proroga

Senza maggiorazione o con maggiorazione dello 0,40%

1° rata entro il 30 giugno o 1° rata entro il 31 luglio con maggiorazione

LA PROROGA AL 30 SETTEMBRE

Versamento Iva entro il 30 settembre

Soluzione 1

- Nessuna maggiorazione dello 0,40 nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 30 settembre

Soluzione 2

- La maggiorazione dello 0,40 per ogni mese o frazione anche tra il 30 giugno e il 30 settembre

INDICATORI DI AFFIDABILITA'

Indicatori elementari di affidabilità

- Sono comuni a tutti gli ISA ad eccezione quello riguardante le «scorte»

Gli indicatori di anomalia


- Sono personalizzati» ed intercettano le anomalie dei contribuenti

INDICATORI DI AFFIDABILITA'

L'Agenzia delle entrate ha confermato che il valore finale dell'indicatore di affidabilità fiscale è rappresentato da una media di indicatori semplici. Si tratta di una media aritmetica, ma non sempre tutti gli indicatori presenti all'interno del singolo ISA troveranno applicazione. Gli indicatori di anomalia, avendo la finalità di intercettare «anomalie», concorrono alla riduzione della media complessiva e quindi abbassano il voto finale

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITA'

- ✓ Ricavi o compensi per addetto;
- ✓ Valore aggiunto per addetto;
- ✓ Reddito per addetto;
- ✓ Indice di durata e di decumulo delle scorte



Questi indicatori si applicano in ogni caso e possono assumere un valore da 1 a 10


LE VARIABILI PRECALCOLATE

Novità assoluta

Ulteriori dati messi a disposizione dal Fisco

Che il contribuente deve acquisire tramite cassetto fiscale

LE VARIABILI PRECALCOLATE



LE VARIABILI PRECALCOLATE

Variabili modificabili

- Devono essere confrontate con i dati a disposizione del contribuente

Variabili non modificabili

- Possono essere solamente acquisite

LE VARIABILI PRECALCOLATE

Variabili modificabili


- Condizione di lavoro dipendente risultante dalla certificazione unica;
- Condizione di pensionato risultante dalla certificazione unica;
- Importo dei compensi percepiti risultanti dalla certificazione unica;
- Reddito relativo ai sette periodi d'imposta precedenti;
- Anno di inizio attività;
- etc

LE VARIABILI PRECALCOLATE

Variabili non modificabili

- media dei sette periodi d'imposta precedenti degli ammortamenti di beni mobili strumentali;
- media dei sette periodi d'imposta precedenti dei canoni relativi a beni immobili;
- media dei sette periodi d'imposta precedenti delle spese rese da professionisti esterni;
- media dei sette periodi d'imposta precedenti delle spese per servizi;
- etc

LE VARIABILI PRECALCOLATE



Il contrasto con le informazioni può far scattare gli indicatori di anomalia

INDICATORI DI ANOMALIA

Intercettano le anomalie del contribuente

Possono assumere un valore compreso tra l'1 e il 5

Concorrono alla riduzione del voto finale

INDICATORI DI ANOMALIA

Possibili anomalie

- Rilevazione in base all'operazione di confronto

Operazione di confronto

- Dati indicati nel modello ISA e «dati estratti»

INDICATORI DI ANOMALIA

Disallineamenti irrilevanti

- Compensi dichiarati $>$ dei compensi delle CU/2019 risultanti dal «cassetto»

Disallineamenti Rilevanti

- Anno di inizio attività diverso da quello presente in anagrafe tributaria

INDICATORI DI ANOMALIA



INDICATORI DI ANOMALIA

Se scatta
indicatore di
anomalia

A causa di
disallineamenti
dei dati

Devono essere
verificata la cause

INDICATORI DI ANOMALIA

Se l'ammontare dei compensi risultanti dalle CU 2019 ed estratti dall'Archivio dell'Anagrafe tributaria è superiore all'ammontare dei compensi dichiarati scatta l'applicazione di un indicatore di anomalia


- Il sostituto di imposta ha comunicato per errore all'Agenzia delle entrate di aver erogato al professionista un compenso di 90.000 euro anziché di 9.000 euro;
- L'ammontare dei compensi risultanti dal quadro RE e dal quadro elementi contabili degli ISA 2019 è inferiore, ed è pari a 40.000 euro;

Scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia


Se il contribuente è convinto che l'errore sia stato commesso dal sostituto deve "forzare" il dato presente nell'archivio del Fisco continuando a dichiarare i compensi a lui risultanti e spiegando la "forzatura" nelle annotazioni. Dovrà poi chiedere al sostituto di imposta di rilasciare una nuova CU 2019 corretta

INDICATORI DI ANOMALIA

I dati presenti nell'archivio del fisco



Si considerano più affidabili



Se modificati: è opportuno fornire la motivazione nello spazio delle annotazioni

INDICATORI DI ANOMALIA

Compensi dichiarati > Compensi da CU 2019

- Non scatta l'indicatore di anomalia;
- Il disallineamento non deve essere corretto

Il disallineamento è irrilevante


INDICATORI DI ANOMALIA

Anagrafe tributaria: anno inizio attività

- 2006

Dato a disposizione del contribuente: anno di inizio attività

- 2009



Disallineamento permanente: scatta indicatore di anomalia

INDICATORI DI ANOMALIA

- Anno di inizio attività e quindi di attribuzione del numero di partita Iva: 2006;
- Avvocato supera il concorso notarile e nell'anno 2009: variazione codice Ateco;
- Nell'anagrafe tributaria: anno di inizio attività 2006 o 2009, cioè anno di variazione ?
- Si presenta ISA relativo agli esercenti la professione notarile;
- Anno di inizio attività: presumibilmente 2009;
- Se nell'anagrafe tributaria è indicato l'anno di attribuzione della partita Iva, cioè il 2006, è necessario effettuare la modifica del dato ai fini ISA;
- E' opportuno fornire la motivazione nel campo dedicato alle annotazioni

INDICATORI DI ANOMALIA

Se l'ammontare dei compensi medi, distinto per tipologia di prestazione è inferiore al valore minimo provinciale, **scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia**

- 2 prestazioni professionali compensi complessivi 600 euro;
- Compenso medio 300 euro;
- Valore minimo provinciale 350,00 euro

Scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia

E' necessario verificare se effettivamente il numero delle prestazioni sia corretto, nell'esempio pari a 2.

INDICATORI DI ANOMALIA

Se l'ammontare dei compensi medi, distinto per tipologia di prestazione è inferiore al valore minimo provinciale, scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia. E' fondamentale la corretta determinazione del numero delle prestazioni

- 4 acconti percepiti nell'anno, oltre al saldo della prestazione;
- 5 prestazioni professionali;
- Compensi complessivi 500 euro;
- Compenso medio 100 euro
- Valore minimo provinciale 220,00 euro
- Scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia

E' un errore far coincidere il numero delle prestazioni con le fatture emesse.

Il numero delle prestazioni indicate non è corretto. I quattro acconti ed il saldo costituiscono una sola prestazione. In questo caso il compenso medio è pari a 500 euro, superiore al minimo provinciale, quindi non scatta la segnalazione dell'anomalia.

INDICATORI DI ANOMALIA

Compenso medio < minimo provinciale

La differenza minima: es. solo 100 euro

Scatta l'indicatore di anomalia

INDICATORI DI ANOMALIA


Indicatore insensibile

all'entità dello scostamento rispetto al
compenso minimo provinciale

Se indicatore = 1 per lieve
scostamento e valore 6 o inferiore

NO adeguamento: indicazioni nel campo delle annotazioni

INDICATORI DI ANOMALIA



Evoluzione ISA

INDICATORI DI ANOMALIA

Se le spese complessive dello studio sono poco plausibili rispetto all'ammontare complessivo dei compensi scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia: E' prevista una soglia massima percentuale che ove superata fa scattare l'indicatore di anomalia. La soglia massima tiene conto dell'impiego o meno di personale dipendente ed è variabile a seconda del modello di appartenenza del contribuente

- Spese complessive dello studio 80.000 euro;
- Compensi complessivi 100.000 euro;
- Le spese complessive sono l'80 per cento dei compensi

Scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia. Per i dottori commercialisti la soglia massima di plausibilità del predetto rapporto nel caso di impiego di lavoratori dipendenti è pari al 72,74 per cento

Dovrà essere verificato l'ammontare complessivo delle spese e dei compensi. Se dati risulteranno corretti la segnalazione di anomalia vuole anche significare l'inefficienza della struttura professionale in quanto i costi sono eccessivi rispetto ai compensi.

INDICATORI DI ANOMALIA


Reddito negativo per più di un triennio. L'indicatore monitora situazioni di reddito negativo che si sono ripetute negli anni.

- Il contribuente ha dichiarato un reddito negativo per sei anni: valore dell'indicatore di anomalia pari a 3;
- Il contribuente ha dichiarato un reddito negativo per cinque anni: il valore dell'indicatore di anomalia è pari a 4

Si tratta di "dati storici". Il contribuente può verificare se i dati così acquisiti dagli archivi del Fisco siano o meno corretti

INDICATORI DI ANOMALIA

Attenzione ! Il reddito è
normalizzato



Es: non tiene conto del
superammortamento

La «premieria»

Compensazione credito Iva annuale

Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di imposta 2018)



Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018



Credito Iva maturato nell'anno 2019 compensabile senza visto fino a 50.000 euro

«La premialità»

Compensazione credito Iva annuale

Esempio

- ❑ Redditi 2019 (periodo di imposta 2018) livello di affidabilità 8;
- ❑ Credito Iva 2019 risultante dalla dichiarazione Iva 2020 (da presentare entro il 30 aprile 2020) 45.000 euro;
- ❑ La compensazione potrà essere effettuata liberamente **dal 1° gennaio 2020 senza presentare preventivamente la dichiarazione Iva annuale** – in pratica è come se la compensazione fosse effettuata senza visto fino a 5.000 euro;
- ❑ Il raggiungimento del livello di premialità viene verificato in sede di redazione del Modello redditi 2019 (periodo di imposta 2018) e fatto valere concretamente dal 1° gennaio 2020 (credito Iva maturato nel periodo di imposta 2019);
- ❑ La compensazione risulta «disallineata» di un anno

«La premialità»

Compensazione credito Iva trimestrali (I°, II° e III° Trimestre)

Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di imposta 2018)

```
graph TD; A[Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di imposta 2018)] --> B[Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo d'imposta 2018]; B --> C[Credito Iva maturato nei primi tre trimestri nell'anno di imposta 2020 compensabile senza visto fino a 50.000 euro annui];
```

Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo d'imposta 2018

Credito Iva maturato nei primi tre trimestri nell'anno di imposta 2020 compensabile senza visto fino a 50.000 euro annui

«La premialità»

Compensazione credito Iva 1° Trimestre 2020

Esempio

- ❑ Redditi 2019 (periodo di imposta 2018) livello di affidabilità 8;
- ❑ Credito Iva 1° Trimestre Iva 2020 (da presentare entro il 30 aprile 2020) 49.000 euro;
- ❑ La compensazione potrà essere effettuata liberamente **una volta presentato il modello senza attendere il decimo giorno successivo** – in pratica è come se la compensazione fosse effettuata senza visto fino a 5.000 euro;
- ❑ Il raggiungimento del livello di premialità viene verificato in sede di redazione del Modello redditi 2019 (periodo di imposta 2018) e fatto valere concretamente dal 1° gennaio 2020 (credito Iva maturato nel 1° trimestre 2020 e nei due successivi);
- ❑ La compensazione risulta «disallineata» di due anni

«La premialità»




Riferendosi a richieste di compensazioni effettuate nell'anno 2020 la soglia di esonero dal visto è cumulativa ed ammonta a 50.000 euro

«La premialità»

Compensazione crediti Imposte dirette ed IRAP

Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di imposta 2018)



```
graph TD; A[Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di imposta 2018)] --> B[Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018]; B --> C[Crediti Imposte dirette ed IRAP maturati nel periodo d'imposta 2018 compensabili senza visto fino a 20.000 euro];
```

Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018

Crediti Imposte dirette ed IRAP maturati nel periodo d'imposta 2018 compensabili senza visto fino a 20.000 euro

«La premialità»

Compensazione crediti Imposte dirette ed IRAP

Limite cumulativo ?



Compensazione credito Irpef e credito Irap 2018

Esempio

- Redditi 2019 (periodo di imposta 2018) livello di affidabilità 8;
- Credito Irpef 2018 risultante dalla dichiarazione Redditi 2019 (da presentare entro il 30 novembre 2019) 18.000 euro;
- Credito Irap 2018 risultante dalla dichiarazione Irap 2019 (da presentare entro il 30 novembre 2019) 15.000 euro;
- La compensazione potrà essere effettuata liberamente nell'anno 2019 **senza apporre il visto di conformità né sulla dichiarazione dei redditi, né sulla dichiarazione Irap**
- Il raggiungimento del livello di premialità viene verificato in sede di redazione del Modello redditi 2019 (periodo di imposta 2018);
- Il limite dovrebbe essere considerato distintamente sia perché la dichiarazione Irap è distinta, sia perché il limite generale di 5.000 euro deve essere verificato distintamente per ogni tributo

«La premialità»

Rimborso credito Iva annuale

Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di imposta 2018)



Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018



Credito Iva maturato nell'anno 2019 rimborsabile senza visto e senza garanzia fino a 50.000 euro

Rimborso credito Iva annuale

Esempio

- Redditi 2019 (periodo di imposta 2018) livello di affidabilità 8;
- Credito Iva 2019 risultante dalla dichiarazione Iva 2020 (da presentare entro il 30 aprile 2020) 45.000 euro;
- Il rimborso potrà essere richiesto liberamente **senza l'apposizione del visto di conformità e senza la presentazione di idonea garanzia** (la disciplina a regime – art. 38 – bis D.P.R. n. 633/1972 – prevede un limite di 30.000 euro);
- Il raggiungimento del livello di premialità viene verificato in sede di redazione del Modello redditi 2019 (periodo di imposta 2018) e fatto valere concretamente dal 1° gennaio 2020 – dopo la presentazione della dichiarazione annuale Iva (credito Iva maturato nel periodo di imposta 2019);
- La richiesta di rimborso risulta «disallineata» di un anno


«La premialità»

Rimborsi crediti Iva trimestrali (I°, II° e III° Trimestre)

Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di imposta 2018)



Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo d'imposta 2018



Credito Iva maturato nei primi tre trimestri nell'anno di imposta 2020 compensabile senza visto fino e senza garanzia a 50.000 euro annui

«La premialità»

Rimborso credito Iva 1° Trimestre 2020

Esempio

- ❑ Redditi 2019 (periodo di imposta 2018) livello di affidabilità 8;
- ❑ Credito Iva 1° Trimestre Iva 2020 (da presentare entro il 30 aprile 2020) 49.000 euro;
- ❑ Il rimborso potrà essere richiesto liberamente **senza l'apposizione del visto di conformità e senza la presentazione di idonea garanzia** (la disciplina a regime – art. 38 – bis D.P.R. n. 633/1972 – prevede un limite di 30.000 euro);
- ❑ Il raggiungimento del livello di premialità viene verificato in sede di redazione del Modello redditi 2019 (periodo di imposta 2018) e fatto valere concretamente dal 1° gennaio 2020 (credito Iva maturato nel 1° trimestre 2020 e nei due successivi);
- ❑ La richiesta di rimborso risulta «disallineata» di due anni


«La premialità»

L'esclusione dalla disciplina delle società non operative

Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di imposta 2018)



Livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo d'imposta 2018



L'esclusione dalla disciplina delle società non operative

«La premialità»

L'esclusione dalla disciplina delle società non operative

Livello di affidabilità pari a 9

- Esclusione dalla disciplina delle società non operative

Livello di affidabilità pari a 9

- Esclusione dalla disciplina delle società in perdita sistematica (perdite per cinque periodi di imposta)

«La premialità»

L'esclusione dall'accertamento analitico induttivo

Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di imposta 2018)

Livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo d'imposta 2018

L'esclusione dall'accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 600/1973 o 54 D.P.R. n. 633/1972

«La premialità»

Accertamento analitico induttivo

- ❑ E' una tipologia di accertamento basata su presunzioni;
- ❑ La contabilità conserva la sua attendibilità, ma in base a presunzioni se ne determina il reddito (es. percentuali di ricarico);
- ❑ Si applicano le presunzioni semplici basate su fatti gravi, precisi e concordanti


«La premialità»

La decadenza per l'attività di accertamento

Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di imposta 2018)



Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo d'imposta 2018



I termini di accertamento ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 D.P.R. n. 633/1972 sono ridotti di un anno (quattro anni anziché cinque)


«La premialità»

Esclusione dall'accertamento sintetico

Applicazione ISA Redditi 2019 (periodo di imposta 2018)



Livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo d'imposta 2018



Esclusione dall'accertamento sintetico ex art. 38 D.P.R. n. 600/1973 se il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato

«Le liste selettive»

Provvedimento direttoriale del 10 maggio 2019 (punto 6)

6. Individuazione dei livelli di affidabilità per la definizione di specifiche strategie di controllo

«Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dall'art. 14, comma 9 bis del decreto, l'Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6».

«Le liste selettive»



E' necessario individuare almeno un'altra presunzione (grave, precisa e concordante) per rendere legittima la rettifica

PRECALCOLATE ISA2019

Le *ulteriori informazioni* sono fornite per "posizione ISA".


La posizione ISA è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi

CODICE FISCALE

CODICE ISA

TIPOLOGIA DI REDDITO

Sulla base dei dati di SDS/parametri/ISA presentati dal contribuente negli 8 pp.i. precedenti a quello di applicazione e delle altre fonti informative a disposizione dell'AF vengono elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla Tipologia di reddito:



una o più *posizioni ISA complete*, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione ISA.


due posizioni ISA residuali, una per impresa e una lavoro autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice ISA

In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla Tipologia di reddito, la posizione ISA relativa all'indice selezionato dall'utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale.




ESEMPIO 1

Con riferimento ad un professionista che ha presentato, negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, studi di settore e/o parametri e/o ISA inerenti attività economiche riconducibili ad uno specifico ISA, viene elaborata una posizione ISA completa, corredata anche con i dati precalcolati per singola posizione.




ESEMPIO 2

Con riferimento ad una impresa che ha presentato, negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, studi di settore e/o parametri e/o ISA inerenti attività economiche riconducibili a due differenti ISA, vengono elaborate due posizioni ISA complete, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione.



ESEMPIO 3

Con riferimento ad un soggetto economico che ha presentato, negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, studi di settore e/o parametri e/o ISA inerenti attività economiche riconducibili ad uno specifico ISA utilizzando entrambe le tipologie di reddito, vengono elaborate due posizioni ISA complete, una per l'attività di impresa e una per l'attività di lavoro autonomo.





INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE



Articolo 9 bis –DL n. 50/2017

1. Al fine di **favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili** e di **stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari** da parte dei contribuenti e il **rafforzamento della collaborazione** tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di **forme di comunicazione preventiva** rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine **di consentire** a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, **l'accesso al regime premiale** di cui al comma 11.



4. I contribuenti cui si applicano gli indici **dichiarano**, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, **i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi**, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente.



6. Gli indici **non si applicano** ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

- a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
- b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

7. **Con decreto del Ministro dell'economia** e delle finanze possono essere previste **ulteriori ipotesi di esclusione** dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.



9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali **ulteriori componenti positivi**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, **per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11**. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.



11. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, **sono riconosciuti i seguenti benefici:**

a) **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti** per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi** dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) **l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative** di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;



- d) **l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) **l'anticipazione di almeno un anno**, con graduazione in funzione del livello di affidabilita', dei termini di decadenza per l'attivit  di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- f) **l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo** di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

